

---

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 4374

d'iniziativa dei deputati

CATALANO, OLIARO, MONCHIERO, QUINTARELLI, MUCCI

Modifica alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di requisiti morali dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

Presentata il 17 marzo 2017

Onorevoli Colleghi! – La legge 15 gennaio 1992, n. 21, che regola il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia i servizi di taxi e di noleggio con conducente), istituisce, all'articolo 6, un apposito ruolo dei conducenti. L'iscrizione in tale ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

La normativa nazionale indica solamente due dei requisiti di iscrizione, ossia il possesso del certificato di abilitazione professionale e il possesso di conoscenze geografiche e toponomastiche, lasciando alle leggi regionali le loro integrazioni e specificazioni. In particolare, sono le normative regionali che si sono premurate di prevedere diversi requisiti di «idoneità morale», che non risultano soddisfatti in presenza di determinate condanne a pena detentiva per reati non colposi o in caso di sottoposizione dell'interessato a misure di prevenzione.

Ovviamente, le prescrizioni variano anche in misura considerevole tra regione e regione, con la conseguenza che un soggetto può essere considerato moralmente idoneo in un ambito territoriale e inidoneo in un altro. Questa difformità non risulta giustificata sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, posto che il disvalore e i rischi connessi a una precedente condotta penalmente sanzionata non mutano

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – 2017

---

qualora il soggetto si trovi ad Aosta piuttosto che a Catanzaro. Risulta quindi opportuno prevedere un elenco minimo di requisiti di idoneità morale già a livello di legge nazionale, lasciando comunque alle regioni il potere di integrare tale elenco e di specificarlo ulteriormente.

La presente proposta di legge prende come soglia base, oltre la quale scatta l'inidoneità morale, la condanna per due anni di pena detentiva per reato non colposo. Tale soglia è quella già individuata da molte leggi regionali in materia, fra le quali la legge regionale del Lazio n. 58 del 1993.

È prevista, poi, una soglia di un solo anno in relazione a condanne per reati contro beni giuridici particolarmente esposti in relazione all'esercizio di servizi di trasporto non di linea, (ossia il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria o il commercio), nonché per alcuni reati contro l'incolumità personale e la libertà sessuale.

Inoltre, si prevede che osti all'iscrizione l'eventuale sottoposizione dell'interessato a una delle misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

È stato altresì previsto, con una disposizione innovativa rispetto alle principali normative regionali, che la condanna ai sensi dell'articolo 340 del codice penale osti all'iscrizione al ruolo a prescindere dall'entità della pena. Non si può affidare un servizio pubblico di mobilità così significativo a soggetti riconosciuti in giudizio colpevoli di interruzione di pubblico servizio.

Ugualmente innovativa è la previsione che osti all'iscrizione l'essere stato oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Al fine di superare eventuali dubbi interpretativi, la proposta di legge, nel solco delle più complete normative regionali, specifica l'equivalenza, ai fini specificati in precedenza, tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nonché l'effetto della riabilitazione, che fa venire meno la causa di inidoneità.

---

PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ferma restando la possibilità della legislazione regionale di prevedere ulteriori o più ampi requisiti, l'iscrizione al ruolo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di idoneità morale:

a) il non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore a due anni per reati non colposi;

b) il non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria o il commercio;

c) il non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato, condanna definitiva per il reato punito ai sensi dell'articolo 340 del codice penale;

d) il non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) il non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale;

---

f) il non essere stato oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2-ter. Agli effetti di cui al comma 2-bis, la sentenza di applicazione della pena su

richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è parificata alla sentenza di condanna.

2-quater. Il possesso dei requisiti di idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione del condannato o, per il caso previsto dalla lettera d) del comma 2-bis, una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa, ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione».